CAMERA DEI DEPUTATI N. **2098**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 26 settembre 1996

(Relatore: **CALZAVARA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MIGONE

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 agosto 1996 (v. stampati Senato nn. 667-1027)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 agosto 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2098 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

CALZAVARA, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo in esame mira a creare un favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica di Lituania, anche sotto forma di *joint-ventures*.

Esso si inserisce in una serie di accordi dello stesso genere attualmente in fase di negoziato con le Repubbliche ex sovietiche e mira a creare un quadro favorevole alla presenza in Lituania di investitori italiani, particolarmente gradita alla Controparte anche al fine di diversificare i propri *partners* economici.

L'Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a completare, secondo le linee direttrici a suo tempo concordate per l'intera area ex sovietica fra le amministrazioni competenti e la Confindustria, l'apertura legislativa che fin dalla ritrovata indipendenza ha avuto luogo in Lituania nei confronti degli investimenti stranieri.

Gli argomenti di maggiore interesse presi in considerazione dell'accordo riguardano:

la garanzia per l'investitore di un risarcimento in caso di nazionalizzazione od esproprio (articolo 5) e di un trattamento, in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, non meno favorevole di quello previsto per gli investitori di Paesi terzi (articolo 4);

la libera trasferibilità dei redditi derivanti dall'investimento, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, del rimborso dei prestiti e dei compensi di lavoro (articolo 6);

la previsione di procedure arbitrali in caso di controversie sia tra l'investitore e la parte ospitante, sia tra le Parti contraenti (articoli 9 e 10).

Il Protocollo annesso, che costituisce parte integrante dell'Accordo, specifica in maniera più precisa la portata delle garanzie previste.

L'Accordo in questione appare funzionale, oltre che agli interessi dei nostri operatori economici, all'obiettivo perseguito dal Governo lituano di adeguare le condizioni normative interne alle necessità del processo di transizione all'economia di mercato.

La sua ratifica favorirà certamente una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, indispensabile al fine di ridurre l'ancor forte divario tecnologico e gestionale con l'Occidente, ciò che risulta condizione fondamentale per un completo inserimento della Lituania nel circuito economico internazionale.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili, pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

PROGETTO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2098A
Lire 500